



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 81 DEL 28/03/2025

OGGETTO: CHIUSURA CON DIVIETO DI ACCESSO ALL'APPARTAMENTO DI VIA PICCONE 18 INT. 9 CAUSA CONTROSOFFITTI PERICOLANTI.

Il Vice Sindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- con nota dei Vigili del Fuoco prot. "dipvuf.COM-GE.REGISTROUFFICIALE.U.0007813.16-03-2025.h.17:35" (acquisita al protocollo dell'Ente al n. 17/03/2025.0126495.E) veniva comunicato che in data 16/03/2025, a seguito di crollo di controsoffitto presso Via Piccone 18 interno 7, il personale dei Vigili del Fuoco aveva esperito pronto intervento per constatare lo stato dei luoghi ed eliminare le parti che presentavano immediato pericolo;

-durante il pronto intervento i Vigili del Fuoco accedevano altresì all'interno 9, il quale risultava aperto, disabitato e in apparente stato di abbandono e, a causa di diffusi crolli parziali di controsoffitti, ritenevano necessario interdire l'appartamento in oggetto;

- in data 17/03/2025 personale dello scrivente Ufficio si è recato in sopralluogo presso il civico interessato;

- quanto sopra premesso, nel prendere atto della pericolosità dei luoghi come da suddetta comunicazione PEC dei Vigili del Fuoco della Provincia di Genova, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità ha confermato la chiusura dell'appartamento interno 9 del civico 18 di

Documento sottoscritto digitalmente

Via Piccone;

Considerato che, all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 0144197.I del 25/03/2025, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto altresì che del provvedimento di sgombero cautelativo è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da nota prot. 128147.U del 17/03/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

a convalida di quanto disposto dall'Ufficio Pubblica Incolumità in occasione del sopralluogo e con la nota prot. 0128147.U del 17/03/2025, l'ordine di chiusura cautelativa, nell'interesse ed a tutela dell'incolumità degli utilizzatori, con divieto a chiunque di accedere all'appartamento contraddistinto dall'interno 9 di Via Piccone 18 sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato alla professione;

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valpolcevera - ed al Municipio V Valpolcevera, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.